

Arezzo, 30 aprile 2014

Spett.le

Banca Etruria

c.a. Direzione Generale





Le scriventi OO.SS, nell'ipotesi del concreto realizzarsi di una futura aggregazione con altro Istituto bancario, tenuto conto di quanto rappresentato dalle stesse nel corso degli ultimi incontri con l'Azienda, chiedono formalmente alla Banca, nella Sua qualità di Capogruppo, l'impegno a rappresentare e trattare in sede negoziale con l'aggregante le richieste avanzate da queste spettabili organizzazioni sindacali in materia di tutele sulla mobilità territoriale per i colleghi del Gruppo Etruria. Resta inteso che tali richieste non devono considerarsi esaustive rispetto a quanto richiesto per i prossimi tre anni:

- a) che venga riconosciuta la validità e quindi mantenuta l'applicazione delle norme contrattuali aziendali attualmente vigenti in materia di mobilità territoriale, nonché degli accordi del 03/01/2008, del 9/11/2009 e del 30/12/2011;
- b) che in caso di chiusura di unità produttive, la riallocazione delle risorse che hanno già maturato i benefici di cui al punto a) avvenga tenendo conto delle filiali in prossimità di quelle interessate, con la finalità di consentire un pendolarismo sostenibile;
- c) che nei confronti di tutto il Personale del Gruppo Banca Etruria che non abbia maturato i benefici di cui al punto a), eventuali trasferimenti potranno essere disposti senza il consenso del lavoratore soltanto qualora l'unità produttiva di destinazione sia collocata entro il perimetro regionale attuale del Gruppo Banca Etruria e, al di fuori dello stesso, soltanto ove avrà sede la Direzione Generale della Banca aggregante;
- d) nei confronti dei Dipendenti del Gruppo Banca Etruria con inquadramento fino alla categoria dei Quadri Direttivi di 2° livello retributivo che non siano Preposti a succursale o a struttura organizzativa autonoma comunque denominata (intendendosi per tali i Titolari di filiale ed i Responsabili di struttura) e che abbiano almeno un figlio a carico (eventuali situazioni particolari saranno favorevolmente valutate) - fatte salve particolari esigenze tecniche, organizzative e produttive - il trasferimento ad unità produttiva che disti oltre 90 km (calcolati secondo *Google Maps*) dalla residenza, non potrà comunque essere disposto senza il consenso del lavoratore;
- e) che a favore del Personale nei confronti del quale venga disposto un trasferimento la Banca applichi il trattamento economico definito secondo i criteri ed i tempi di cui all'accordo del 7.02.2013.
- f) che il Personale che alla data della presente richiesta abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 anni nei confronti del quale venga disposto un trasferimento nel corso del triennio, potrà

avanzare richiesta di riavvicinamento che la Banca si impegna a soddisfare nell'arco di un triennio a partire dalla data del trasferimento stesso;

- g) nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che non abbiano maturato i benefici di cui al punto a), per tutta la durata del rapporto part time il trasferimento ad unità produttiva che disti oltre 30 km dalla residenza, non potrà essere disposto senza il consenso del lavoratore. La Banca accoglierà le richieste eventualmente avanzate dai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, nei confronti dei quali sia stato disposto un provvedimento di trasferimento, di trasformare il rapporto di lavoro in essere da *part time* a *full time*.

Le OO.SS DEL GRUPPO ETRURIA

DIRCREDITO   
FIBA CISC   
UILCA   
FABI   
FISAE 